

Statuto Associazione

CAPO I – DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI

Art. 1 – Costituzione

E' costituita l'Associazione Culturale denominata "Caffè della Scienza Nicola Badaloni". La sede dell'Associazione è stabilita in Livorno, presso Enti o Associazioni che si offrono di ospitarla a condizioni logistiche ed economiche ritenute favorevoli dal Comitato di Coordinamento. Eventuali variazioni di indirizzo della sede non comportano procedure di modifica del presente statuto; per esigenze operative potranno essere altresì costituite sedi complementari. L'Associazione non ha finalità di lucro, è apertistica e si ispira agli ideali della Costituzione Repubblicana.

Art.2 – Scopi

L'Associazione promuove e diffonde la conoscenza delle scienze, delle tecnologie e degli argomenti correlati, rivolgendosi ai cittadini ed al mondo della scuola; indaga ed informa sul loro impatto sociale, sulla loro storia e sulle loro implicazioni etiche e politiche.

L'Associazione si propone di raggiungere tali scopi nel quadro di un programma generale di attività, formulato su base annua dall'Assemblea.

L'Associazione propone, organizza e gestisce dibattiti, conferenze, seminari, tavole rotonde, programmi radiofonici e televisivi, comunicazioni via web, iniziative editoriali, scambi culturali e scientifici nazionali ed internazionali nonché collaborazioni con altre istituzioni culturali e con tutti gli organismi pubblici e privati interessati agli stessi scopi statutari della Associazione.

Per finanziare le proprie attività, oltre all'autofinanziamento mediante le quote associative, l'Associazione promuove la raccolta di fondi e di sponsorizzazioni.

Al fine di raggiungere gli scopi proposti l'Associazione ha facoltà di stipulare convenzioni con Istituzioni nazionali ed estere, pubbliche o private.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri Circoli e Associazioni, anche stranieri, aventi scopi analoghi, nonché partecipare o aderire ad iniziative di Enti e organismi internazionali con finalità sociali coincidenti, in tutto o in parte, con i propri.

CAPO II – ISCRIZIONE E DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 3 Soci

Sono soci dell'associazione i cittadini italiani e stranieri, senza distinzione alcuna per genere, etnia, orientamento politico o credo religioso, che dichiarino di condividere e di perseguire le finalità e gli scopi indicati nel capo I del presente Statuto.

Enti, associazioni, aziende potranno far richiesta di iscrizione all'Associazione rappresentati da una persona fisica designata dall'Ente stesso, secondo le proprie norme e regolamenti.

Sono riconosciuti Soci Onorari, Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Sostenitori.

Sono **Soci Fondatori** coloro che risultano nell'Atto di Fondazione dell'Associazione; ad essi si applicano comunque le norme riferite ai Soci Ordinari.

Sono **Soci Onorari** personalità di rilievo riconosciute nel mondo scientifico e culturale, nella divulgazione e promozione della cultura scientifica, selezionate e proposte sia dal Comitato Scientifico che dal Comitato di Coordinamento.

Sono **Soci Ordinari** tutte le persone fisiche e giuridiche che ne facciano richiesta scritta.

Sono **Soci Sostenitori** coloro i quali intendano contribuire, con quote straordinarie, alle finalità previste all'art. 1 del capo 1.

La richiesta di iscrizione deve essere accettata dal Comitato di Coordinamento e ratificata nella successiva assemblea dei soci.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Comitato di Coordinamento recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e si impegna di approvarne e osservarne Statuto e regolamenti. Il Comitato di Coordinamento deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 30 gg. dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di rifiuto della domanda entro il termine suddetto si intende che essa è stata accettata.

Art. 4 Diritti

Tutti i Soci maggiorenni godono del diritto di partecipare alle elezioni degli organi sociali, ad eccezione dei Soci Onorari.

I soci godono dei diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 5 Doveri

I soci devono svolgere la propria attività nella Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nelle forme e nei termini che saranno stabiliti dagli organi e dagli eventuali regolamenti che l'Associazione si vorrà dare.

La qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

I soci, ad esclusione di quelli Onorari, sono tenuti al pagamento della quota annua così come previsto dall'art.11. Nel caso in cui le citate quote non siano sufficienti a soddisfare le spese ordinarie di gestione, ciascun socio provvederà in parti uguali ad onorare i debiti contratti. Tutti i soci sono tenuti a non svolgere attività contraria ed incompatibile con gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione è attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

Art. 6 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio viene meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima della scadenza dell'anno ;
- per decadenza, cioè per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione o per mancato versamento della quota sociale entro due mesi dall'inizio dell'anno ;
- per esclusione, deliberata dal Comitato di Coordinamento per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità. Avverso tale delibera è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica dell'esclusione. In caso di non accoglimento o in assenza di ricorso il Comitato di Coordinamento ne dà comunicazione alla successiva Assemblea dei soci;
- Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

CAPO III – ORDINAMENTI E AMMINISTRAZIONE

Art. 7 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato Scientifico;
- c) il Comitato di Coordinamento;
- d) il Presidente dell'Associazione;
- e) il Vicepresidente;
- f) il Segretario;
- g) il Collegio dei Probiviri.

Ognuno di essi svolge i compiti che gli sono propri secondo quanto indicato nel presente Statuto ed in eventuali regolamenti di funzionamento.

Sono eleggibili negli organi sociali i soci maggiorenni in regola con le modalità di partecipazione all'Associazione.

Art. 8 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci definisce le direttive generali della programmazione annuale dell'attività che i vari organi dell'Associazione devono sviluppare per il conseguimento delle finalità sociali e verificarne la realizzazione.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione in regola con il pagamento delle quote associative.

E' convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto finanziario non che ogni qualvolta venga richiesta da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'avviso di convocazione di Assemblea è inviato ad ogni Socio almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della stessa a mezzo lettera ordinaria e/o posta elettronica all'indirizzo risultante dal libro dei soci e deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione, ed è reso pubblico mediante affissione presso la sede dell'Associazione e attraverso gli organi di informazioni propri dell'Associazione; l'avviso di convocazione è altresì pubblicato on line sul sito web dell'Associazione.

L'Assemblea approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale, entro il 31 Marzo dell'anno sociale, discute ed approva il programma delle attività da svolgere nell'anno, nomina le cariche sociali.

Hanno diritto al voto tutti i soci maggiorenni in regola con le modalità di partecipazione come previsto all'art.4 .

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti dei soci presenti: il Comitato di Coordinamento stabilirà in seguito le modalità di esercizio del voto per delega ,per posta o mediante altri mezzi di comunicazione.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea dei Soci sono vincolanti per tutti gli organi ed i soci dell'Associazione ad eccezione del Collegio dei Probiviri, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13. Originale dei verbali di assemblea, delle relative deliberazioni e dei rendiconti finanziari annuali sono disponibili per i soci presso il Presidente.

L'Assemblea dei soci elegge a maggioranza il Presidente ed il Comitato di Coordinamento.

Art.9 – Gruppi di lavoro

Gruppi di soci possono costituire Gruppi di lavoro sulla base di un compito o di interessi specifici su indicazione o riconoscimento dell'Assemblea o del Comitato di Coordinamento.

La costituzione di un Gruppo di lavoro Scuola viene promosso di volta in volta da singoli membri del Coordinamento su progetti, con la possibilità di convocare studenti, docenti, esperti del settore o dei settori interessati alla collaborazione con le scuole.

Art. 10– Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente della Associazione, che lo presiede, e, da quei soci Fondatori, provenienti dal mondo accademico e della ricerca, che, all'atto della costituzione dell'Associazione, hanno accettato di farne parte. Successivamente potrà essere integrato da un numero variabile di membri, individuati fra i soci, anche onorari, su invito del Comitato medesimo. Il Comitato Scientifico elabora le direttive generali proposte dall'Assemblea definendone i contenuti ed individuando le migliori opportunità per la loro realizzazione; di concerto con il Comitato di Coordinamento formula proposte operative e predispone i programmi di lavoro dell'Associazione.

Art. 11 – Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento è l'organo collegiale che, in conformità alle delibere dell'Assemblea dei soci:

- gestisce il complesso delle attività dell'Associazione e redige eventuali regolamenti per il corretto funzionamento della stessa;
- elabora e definisce, di concerto con il Comitato Scientifico, gli indirizzi programmatici ed operativi annuali dell'Associazione, che attua con specifiche iniziative;
- stabilisce l'importo delle quote annuali , predispone i bilanci preventivi ed i rendiconti finanziari da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- accetta le richieste di ammissione di nuovi soci, salvo ratifica da parte della Assemblea ;
- delibera su quant'altro sottoposto al suo esame dal Presidente.

Il Comitato di Coordinamento resta in carica per 3 anni; è costituito, oltre che dal Presidente, da quei componenti designati dal Comitato di Coordinamenti e ratificati dall'Assemblea dei Soci.

Elegge, al suo interno, un Coordinatore che assume la carica di Vicepresidente.

Il Comitato di Coordinamento si riunisce in Livorno, anche fuori dalla sede sociale, sempre in unica convocazione, ogni qual volta venga richiesta dal Presidente, dal Vicepresidente o da almeno 2/3 del Comitato stesso.

Il consigliere nominato segretario redige il verbale di ogni riunione del Comitato di Coordinamento e dell'Assemblea dei Soci che sarà controfirmato dal Presidente; le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice ed in caso di parità di voti prevarrà il voto del presidente della riunione.

Art 12 - Presidente

Il Presidente è garante dell'applicazione delle norme dello statuto e del regolamento; rappresenta l'Associazione e dura in carica tre anni.

Il Presidente firma tutti gli atti ufficiali dell'Associazione; convoca l'Assemblea dei soci; convoca le riunioni del Comitato Scientifico e del Comitato di Coordinamento ; tiene in sede di Assemblea dei soci la relazione sull'attività svolta; è eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea dei soci fra i candidati indicati dal Comitato Scientifico e dal Comitato di Coordinamento.

Il Presidente convoca e presiede il Comitato di Coordinamento ed il Comitato Scientifico.

Il Presidente ha facoltà di delega dei suoi compiti o di firma di specifici atti al Vice Presidente o ad uno o più membri del Comitato di Coordinamento.

Art. 13- Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Egli inoltre esercita quelle determinate attribuzioni che gli vengono delegate dal Presidente o dal Comitato di Coordinamento.

Art. 14- Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del Comitato di Coordinamento e coadiuva il Presidente e il Comitato nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta dei libri dei verbali delle assemblee, del Comitato di Coordinamento, nonché il Libro degli aderenti all'Associazione.

Il Segretario può inoltre esplicare, su richiesta esplicita dell'Assemblea, le funzioni di tesoriere.

In tal caso gestisce la Contabilità e propone al Comitato di Coordinamento i propri criteri di spesa ed è altresì soggetto a specifiche procedure di controllo almeno semestrali.

Art. 15 - Collegio dei Proviviri

Ogni tre anni l'Assemblea dei Soci elegge un Collegio dei Proviviri costituito da tre soci più uno supplente nessuno dei quali potrà essere componente del Comitato di Coordinamento o del Comitato Scientifico.

Al Collegio dei Proviviri sarà rimessa qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli associati o tra questi, gli organi associativi e l'associazione, escluse solo quelle che per legge non possono formare oggetto di compromesso.

Il Collegio dei Proviviri, previo tentativo di conciliazione, deciderà secondo equità e senza formalità di procedura. Il parere del Collegio è insindacabile e vincolante per tutti gli organi e gli iscritti dell'associazione.

CAPO IV – GESTIONE E PATRIMONIO

Art. 16 - Gestione

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali stabilite anno per anno dal Comitato di Coordinamento.

Le entrate sono costituite altresì da contributi di enti pubblici e privati, da liberalità di soci e di terzi.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili acquistati con i fondi dell'Associazione o acquisiti per donazione o eredità.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci nella complessiva somma di Euro 500,00 (cinquecento/00). Tutte le cariche sociali sono non retribuite. Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico, entro i limiti preventivamente stabiliti

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto di ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso; pertanto nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione ed in particolare non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 17- Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti non commerciali o Onlus.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

CAPO V – VARIAZIONI DELLO STATUTO E NORME TRANSITORIE

ART. 18 - Variazioni dello statuto

Eventuali modifiche allo Statuto potranno divenire operanti su delibera della Assemblea dei soci, convocata con esclusivo ordine del giorno, che ottenga la maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei Soci presenti.

L'Assemblea che delibera modifiche statutarie deve essere richiesta da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

Al fine di verificare che, nella sua operatività, il presente Statuto sia coerente con le finalità perseguite dall'Associazione, è fin d'ora convocata l'Assemblea Straordinaria dei Soci, da tenersi da 12 a 18 mesi dopo l'entrata in vigore dello Statuto stesso, che deliberi in ordine ad eventuali modifiche statutarie con la maggioranza qualificata sopraindicata.

CAPO VI – SCIoglimento

Art. 19 - Scioglimento

La decisione dello scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza qualificata di almeno due terzi dell'Assemblea dei Soci, convocata con almeno 90 giorni di preavviso e con specifico ed esclusivo Ordine del Giorno.

In caso di scioglimento si formerà un Collegio di liquidazione composto da 3 soci fondatori nominati dal Presidente che, eliminata ogni passività, provvederà a devolvere il patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/96, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VII – ALTRE NORME

Art.20- Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo tra le parti contendenti, alla nomina provvederà il Presidente del Consiglio Notarile di Livorno.

Art. 21 Rinvio

Per quanto non previsto si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Firma

Nannipieri Paolo
Pucciani Claudio
Amedeo Todaro
Lenzi Marcello
Paolini Maurizio
Bussotti Paolo
Turini Franco
Carnieri Emiliano